

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. G10833 del 04/09/2018

Proposta n. 13932 del 30/08/2018

Oggetto:

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTO

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

CONSIDERATO

che l'art. 146, comma 6, del Codice, prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

che con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, come modificata dalla deliberazione 15 maggio 2009 n. 338, sono stati precisati i requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica;

che l'art. 95, comma 2, della l.r. 14/1999 e l'art. 1 della l.r. 8/2012 prevedono altresì che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, cui, a tal fine, è

equiparato il programma di fabbricazione anch'esso vigente, secondo quanto ritenuto nella circolare esplicativa della l.r. 59/1995 approvata con deliberazione di giunta regionale 18 maggio 1996, n. 3910;

che l'art. 5 della l.r. 8/2012, dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice;

che l'art. 3 della l.r. 8/2012 attribuisce alla Regione il potere di vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate e sul permanere dei suddetti requisiti in capo ai Comuni;

ATTESO

che con le determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016 e G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018, G05257 del 20 aprile 2018, G08708 del 10 luglio 2018 e G09425 del 24 luglio 2018 sono stati individuati i Comuni risultati, a seguito di verifica, in possesso dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica e dotati di strumentazione urbanistica vigente;

che l'esercizio delle funzioni in parola è subordinato al mantenimento dei requisiti verificati con le suddette determinazioni, mentre la perdita di essi determina l'impossibilità di esercitare le funzioni delegate;

che i Comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica della strumentazione urbanistica ed ogni variazione del proprio assetto organizzativo che possano determinare la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate;

RILEVATO

che dai più risalenti provvedimenti di cui sopra, tuttavia, è trascorso un notevole lasso di tempo senza che, da parte di molti Comuni, siano intervenute comunicazioni o aggiornamenti di sorta;

che si è pertanto reso opportuno porre in essere, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8/2012, un'attività di controllo e verifica circa la permanenza dei predetti requisiti per l'esercizio delle funzioni di cui si tratta;

che i Comuni interessati da tale attività hanno trasmesso la documentazione al fine di comprovare la permanenza del possesso dei requisiti di competenza e di differenziazione delle funzioni e la presenza di strumentazione urbanistica vigente;

che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, è stata accertata la permanenza dei requisiti di competenza e differenziazione in capo ai seguenti Comuni: Ariccia, Cantalice, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castel Sant'Elia, Castelnuovo di Farfa, Castrocielo, Celleno, Ciampino, Cittaducale, Civita Castellana, Colle di Tora, Collepardo, Colli sul Velino, Faleria, Fiano Romano, Frascati, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio, Maenza, Minturno, Norma, Sabaudia;

RITENUTO

che, in esito alla verifica effettuata, pertanto, i suddetti Comuni possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio già delegate con le precedenti determinazioni;

ATTESO

che, con determinazione G08708 del 10 luglio 2018 il Comune di Canepina è stato escluso dall'elenco in quanto, a seguito dell'attività di verifica e controllo, era risultato non essere più in possesso del requisito della differenziazione delle funzioni paesaggistiche da quelle urbanistico-edilizie previsto dall'art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004;

che il medesimo Comune ha effettuato un riassetto organizzativo e, con nota prot. 6124 del 25.07.2018, ha trasmesso la relativa documentazione comprovante il rinnovato possesso del requisito di differenziazione delle funzioni, oltre che di adeguate competenze tecnico-scientifiche, documentazione risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

RITENUTO

pertanto che il Comune di Canepina può essere reinserito nell'elenco dei Comuni in possesso dei requisiti e può riprendere ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio;

CONSIDERATO

che il Comune di Minturno ha comunicato di aver istituito la Commissione locale per il paesaggio con D.C.C. n. 60 del 30.07.2018;

che il Comune di Ariccia ha comunicato di aver istituito la Commissione integrata per il Paesaggio, l'Agricoltura e Idrogeologica con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 25 del 30.08.2012 i cui membri sono stati rinnovati con decreto del sindaco n. 16 del 28.11.2017;

RITENUTO

pertanto che i Comuni di Minturno ed Ariccia possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio;

DETERMINA

I. I Comuni di seguito indicati, in esito alle verifiche per il momento effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti, possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie, già delegate con le precedenti determinazioni, in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del Codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

RM	ARICCIA	
VT	CANEPINA	
RI	CANTALICE	
RI	CASTEL DI TORA	
RI	CASTEL SANT'ANGELO	
VT	CASTEL SANT'ELIA	
RI	CASTEL NUOVO DI FARFA	
FR	CASTROCIELO	

VT	CELLENO	
RM	CIAMPINO	
RI	CITTADUCALE	
VT	CIVITA CASTELLANA	
RI	COLLE DI TORA	
FR	COLLEPARDO	
RI	COLLI SUL VELINO	
VT	FALERIA	
RM	FIANO ROMANO	
RM	FRASCATI	
RM	GENZANO DI ROMA	
RM	GUIDONIA MONTECELIO	
LT	MAENZA	
LT	MINTURNO	
LT	NORMA	
LT	SABAUDIA	

2. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni non ancora oggetto di verifica e individuati nelle precedenti determinazioni nn. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018, G05257/2018, G08708/2018 e G09425/2018;

L'elenco riassuntivo dei Comuni in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche, aggiornato agli esiti delle verifiche di cui alla presente determinazione, si trova negli allegati 1 e 2, relativi, rispettivamente, ai Comuni dotati di struttura amministrativa, anche individuale, e a quelli dotati di commissione locale per il paesaggio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	AQUINO	6.
FR	ARCE	7.
FR	ASCREA	8.
FR	BOVILLE ERNICA	9.
FR	CASAPROTA	10.
FR	CASPERIA	11.
FR	CASSINO	12.
FR	CASTELLIRI	13.
FR	CASTROCIELO	14.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	15.
FR	CECCANO	16.
FR	CEPRANO	17.
FR	COLLEPARDO	18.
FR	COLLESANMAGNO	19.
FR	COLFELICE	20.
FR	FALVATERRA	21.
FR	FERENTINO	22.
FR	FONTANA LIRI	23.
FR	FONTECHIARI	24.
FR	FROSINONE	25.
FR	ISOLA DEL LIRI	26.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	27.
FR	MOROLO	28.
FR	PASTENA	29.
FR	PESCOSOLIDO	30.
FR	PICO	31.
FR	PIGLIO	32.
FR	PONTECORVO	33.
FR	POSTA FIBRENO	34.
FR	ROCCASECCA	35.
FR	SAN GIORGIO A LIRI	36.
FR	SANTOPADRE	37.

FR	SERRONE	38.
FR	SETTEFRATI	39.
FR	SORA	40.
FR	TORRICE	41.
FR	VEROLI	42.
LT	BASSIANO	43.
LT	CAMPO DI MELE	44.
LT	CISTERNA DI LATINA	45.
LT	CORI	46.
LT	FONDI	47.
LT	FORMIA	48.
LT	ITRI	49.
LT	LATINA	50.
LT	LENOLA	51.
LT	MAENZA	52.
LT	MONTE SAN BIAGIO	53.
LT	NORMA	54.
LT	PONTINIA	55.
LT	PONZA	56.
LT	PRIVERNO	57.
LT	ROCCA GORGA	58.
LT	SABAUDIA	59.
LT	SAN FELICE CIRCEO	60.
LT	SERMONETA	61.
LT	SEZZE	62.
LT	SONNINO	63.
LT	SPERLONGA	64.
RI	AMATRICE	65.
RI	ACCUMOLI	66.
RI	ANTRODOCO	67.
RI	BORBONA	68.
RI	BORGO VELINO	69.
RI	CANTALICE	70.
RI	CASAPROTA	71.
RI	CASTEL DI TORA	72.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	73.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	74.
RI	CITTADUCALE	75.
RI	CITTAREALE	76.
RI	COLLALTO SABINO	77.
RI	COLLE DI TORA	78.
RI	COLLI SUL VELINO	79.
RI	CONCERVIANO	80.

RI	CONTIGLIANO	81.
RI	COTTANELLO	82.
RI	FARA IN SABINA	83.
RI	FIAMIGNANO	84.
RI	FORANO	85.
RI	FRASSO SABINO	86.
RI	GRECCIO	87.
RI	LABRO	88.
RI	LEONESSA	89.
RI	LONGONE SABINO	90.
RI	MAGLANO IN SABINA	91.
RI	MARCETELLI	92.
RI	MICIGLIANO	93.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	94.
RI	MONTELEONE SABINO	95.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	96.
RI	MORRO REATINO	97.
RI	ORVINIO	98.
RI	PAGANICO SABINO	99.
RI	PESCOROCCHIANO	100.
RI	PETRELLA SALTO	101.
RI	POGGIO BUSTONE	102.
RI	POGGIO CATINO	103.
RI	POGGIO MOIANO	104.
RI	POGGIO MIRTETO	105.
RI	POGGIO SAN LORENZO	106.
RI	POSTA	107.
RI	RIVODUTRI	108.
RI	ROCCANTICA	109.
RI	ROCCA SINIBALDA	110.
RI	SCANDRIGLIA	111.
RI	STIMIGLIANO	112.
RI	TARANO	113.
RI	TOFFIA	114.
RI	TORRICELLA	115.
RI	VACONE	116.
RM	ALLUMIERE	117.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	118.
RM	ALBANO LAZIALE	119.
RM	ANZIO	120.
RM	ARDEA	121.
RM	ARSOLI	122.
RM	ARTENA	123.

RM	BRACCIANO	124.
RM	CAMERATA NUOVA	125.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	126.
RM	CAPENA	127.
RM	CARPINETO ROMANO	128.
RM	CASTEL MADAMA	129.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	130.
RM	CERRETO LAZIALE	131.
RM	CERVETERI	132.
RM	CIAMPINO	133.
RM	CINETO ROMANO	134.
RM	CIVITAVECCHIA	135.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	136.
RM	COLLEFERRO	137.
RM	COLONNA	138.
RM	FIANO ROMANO	139.
RM	FILACCIANO	140.
RM	FIUMICINO	141.
RM	FONTE NUOVA	142.
RM	FORMELLO	143.
RM	FRASCATI	144.
RM	GAVIGNANO	145.
RM	GENAZZANO	146.
RM	GENZANO DI ROMA	147.
RM	GORGA	148.
RM	GROTTAFERRATA	149.
RM	GUIDONIA	150.
RM	JENNE	151.
RM	LADISPOLI	152.
RM	LARIANO	153.
RM	LICENZA	154.
RM	MAGLIANO ROMANO	155.
RM	MANDELA	156.
RM	MANZIANA	157.
RM	MARCELLINA	158.
RM	MARINO	159.
RM	MAZZANO ROMANO	160.
RM	MENTANA	161.
RM	MONTECOMPATRI	162.
RM	MONTEFLAVIO	163.
RM	MONTELANICO	164.
RM	MONTELIBRETTI	165.
RM	MONTE PORZIO CATONE	166.

RM	MONTE ROMANO	167.
RM	MONTEROTONDO	168.
RM	MONTORIO ROMANO	169.
RM	MORICONE	170.
RM	MORLUPO	171.
RM	NAZZANO	172.
RM	NEMI	173.
RM	NEROLA	174.
RM	NETTUNO	175.
RM	PALOMBARA SABINA	176.
RM	PERCILE	177.
RM	PISONIANO	178.
RM	POLI	179.
RM	PONZANO ROMANO	180.
RM	RIANO	181.
RM	RIGNANO FLAMINIO	182.
RM	RIOFREDDO	183.
RM	ROCCA DI CAVE	184.
RM	ROCCA DI PAPA	185.
RM	ROCCA PRIORA	186.
RM	ROMA	187.
RM	ROVIANO	188.
RM	SACROFANO	189.
RM	SAN CESAREO	190.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	191.
RM	SANTA MARINELLA	192.
RM	SANT'ORESTE	193.
RM	SEGNI	194.
RM	TIVOLI	195.
RM	TOLFA	196.
RM	TORRITA TIBERINA	197.
RM	TREVIGNANO ROMANO	198.
RM	VALLEPIETRA	199.
RM	VALLINFREDA	200.
RM	VELLETRI	201.
RM	VICOVARO	202.
RM	ZAGAROLO	203.
VT	ARLENA DI CASTRO	204.
VT	BAGNOREGIO	205.
VT	BASSANO IN TEVERINA	206.
VT	BOLSENA	207.
VT	BOMARZO	208.
VT	CALCATA	209.

VT	CANEPINA	210.
VT	CANINO	211.
VT	CAPODIMONTE	212.
VT	CAPRANICA	213.
VT	CAPRAROLA	214.
VT	CARBOGNANO	215.
VT	CASTEL SANT'ELIA	216.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	217.
VT	CELLENO	218.
VT	CIVITA CASTELLANA	219.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	220.
VT	CORCHIANO	221.
VT	FABRICA DI ROMA	222.
VT	FALERIA	223.
VT	GALLESE	224.
VT	GRADOLI	225.
VT	GROTTE DI CASTRO	226.
VT	ISCHIA DI CASTRO	227.
VT	LUBRIANO	228.
VT	MARTA	229.
VT	MONTALTO DI CASTRO	230.
VT	MONTEFIASCONE	231.
VT	NEPI	232.
VT	ORIOLO ROMANO	233.
VT	ORTE	234.
VT	PROCENO	235.
VT	RONCIGLIONE	236.
VT	SAN LORENZO NUOVO	237.
VT	SORIANO NEL CIMINO	238.
VT	SUTRI	239.
VT	TARQUINIA	240.
VT	TUSCANIA	241.
VT	VALENTANO	242.
VT	VALLERANO	243.
VT	VASANELLO	244.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	245.
VT	VETRALLA	246.
VT	VIGNANELLO	247.
VT	VITORCHIANO	248.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	249.
LT	GAETA*	250.
LT	MINTURNO*	251.
LT	TERRACINA *	252.
RI	RIETI *	253.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	254.
FR	FROSINONE *	255.
RM	AFFILE **	256.
RM	ARICCIA*	257.
RM	CASTEL GANDOLFO **	258.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	259.
RM	LANUVIO *	260.
RM	PALESTRINA*	261.
RM	ROIATE **	262.
RM	SUBIACO **	263.
RM	VALMONTONE **	264.
VT	ACQUAPENDENTE *	265.
VT	BASSANO ROMANO *	266.
VT	BLERA **	267.
VT	MONTE ROMANO *	268.
VT	VITERBO*	269.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.